

**POLICY WHISTLEBLOWING**  
**DI**  
**HEARST MAGAZINES ITALIA S.p.A.,**  
**HAW S.r.l.**  
**E**  
**HEARST DIGITAL SA**

<b>Policy</b>	Policy Whistleblowing di Hearst Italia Magazines S.p.A., HAW S.r.l. e Hearst Digital SA (" <b>HEARST ITALIA</b> ")
<b>Descrizione, parole chiave o area:</b>	Sistema Whistleblowing, Canale interno, Segnalante, Etica aziendale, Segnalazioni
<b>Autore:</b>	Comitato Segnalazioni
<b>Approvato da:</b>	Consiglio di Amministrazione
<b>Versione:</b>	1°
<b>Data:</b>	15.12.2023
<b>Altre Policy e Procedure rilevanti:</b>	Procedura <i>Whistleblowing</i> , Codice Etico, Policy Anticorruzione, modello ex D.Lgs. n. 231/2001 (" <b>Modello 231</b> ")
<b>Riferimenti normativi</b>	D.Lgs. n. 231/2001, D. Lgs. n. 196/2003 (" <b>Codice Privacy</b> "), D.Lgs. n. 24/2023 (" <b>Decreto Whistleblowing</b> "), Direttiva (UE) n. 2019/1937 (" <b>Direttiva Whistleblowing</b> ") Regolamento (UE) n. 2016/679 (" <b>GDPR</b> "), Linee Guida Anac in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, Nuova Disciplina " <i>Whistleblowing</i> " – Guida Operativa per gli Enti Privati – Ottobre 2023.

## INDICE

1. OGGETTO.....	3
2. APPLICAZIONE.....	3
3. PRINCIPI REGOLATORI DEL CANALE INTERNO DI HEARST ITALIA .....	4
4. CONDIZIONI DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E DELLE TERZE PARTI TUTELATE.....	5
5. MISURE DI PROTEZIONE DEI SEGNALATI .....	5
6. SISTEMA DISCIPLINARE.....	6
7. DIVULGAZIONE E FORMAZIONE .....	6
8. APPROVAZIONE, ENTRATA IN VIGORE E AGGIORNAMENTO .....	6



## 1. OGGETTO

La presente Policy si sviluppa in conformità con quanto disposto dal Decreto *Whistleblowing* e dalla Direttiva *Whistleblowing*, riflettendo ugualmente i principi e gli impegni di HEARST ITALIA stabiliti nel Codice Etico, nel Modello 231 e nella Politica Anticorruzione.

A dimostrazione del suo impegno nei confronti della cultura dell'etica e della conformità, il Consiglio di Amministrazione di HEARST ITALIA ha approvato – tramite il proprio CEO delegato appositamente in data 29 settembre 2023 per Hearst Magazines Italia S.p.A.; in data 20 novembre 2023 per HAW S.r.l. e in data 29 novembre per Hearst Digital SA - la presente Policy in quanto norma che definisce i principi regolatori del canale interno di segnalazione ("**Canale Interno**") per la gestione delle segnalazioni rilevanti ai sensi del Decreto *Whistleblowing* ("**Segnalazioni**") e che deve servire come guida per la sua implementazione, con la finalità di fissare uno standard di protezione dei segnalanti e facilitare l'uso del Canale Interno.

## 2. APPLICAZIONE

La presente Policy si applica a tutti i membri di HEARST ITALIA, ivi compresi: gli azionisti; gli amministratori; i sindaci; i lavoratori subordinati; i lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione con HEARST ITALIA; i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso HEARST ITALIA che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società; i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso HEARST ITALIA ("**Segnalante**").

Allo stesso modo, le varie misure di protezione previste nella presente Policy si applicheranno, a tutti i Segnalanti e alle seguenti terze parti correlate: la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo ("**Facilitatori**"); alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone ("**Terze Parti Tutelate**").

### 3. PRINCIPI REGOLATORI DEL CANALE INTERNO DI HEARST ITALIA

In conformità con quanto previsto Decreto *Whistleblowing* e dalla Direttiva *Whistleblowing*, HEARST ITALIA osserverà i seguenti principi nel trattamento della Segnalazione e delle informazioni contenute nella stessa:

PRINCIPI	
<b>Veridicità</b>	Le Segnalazioni dovranno contenere informazioni veritiere o che il Segnalante abbia motivi sufficienti di ritenere tali e riguardare fatti o azioni effettivamente inerenti al rapporto tra l'ente e la persona denunciata. Questo principio è determinante affinché il Segnalante possa essere considerato in buona fede e beneficiare della protezione prevista dalla Policy, in accordo con il Decreto <i>Whistleblowing</i> .
<b>Tutela dell'identità del Segnalante e di Terze Parti Tutelate</b>	L'identità del Segnalante e delle Terze Parti Tutelate sarà in ogni caso riservata, e HEARST ITALIA garantirà la confidenzialità dei loro dati. L'identità del Segnalante non verrà rivelata a terzi, fatta eccezione per l'Autorità Giudiziaria o qualsiasi altra autorità amministrativa competente nei casi previsti dal Decreto <i>Whistleblowing</i> . L'identità del Segnalante e le informazioni contenute nella Segnalazioni verranno comunicate esclusivamente alle persone che devono necessariamente conoscerle ai fini delle indagini interne e della gestione della Segnalazione.
<b>Non ritorsione</b>	È espressamente vietato compiere qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del Segnalante in buona fede e delle Terze Parti Tutelate, come pure qualsiasi minaccia o tentativo di ritorsione. Per ritorsione si intende qualsiasi atto o omissione proibito dalla legge o che, direttamente o indirettamente, implichi un trattamento sfavorevole che collochi la persona interessata in una posizione di particolare svantaggio rispetto a un'altra nel contesto lavorativo o professionale, solo a causa della sua condizione di Segnalante o Terza Parte Tutelate, o per aver divulgato pubblicamente le Segnalazioni nelle condizioni previste dal Decreto <i>Whistleblowing</i> .
<b>Riservatezza, Presunzione di innocenza e Imparzialità</b>	Per tutta la durata dell'analisi delle Segnalazioni verranno garantiti i diritti di riservatezza, difesa e presunzione di innocenza delle persone oggetto della segnalazione (" <b>Segnalati</b> "). Analogamente, si garantisce l'indipendenza e l'imparzialità del Comitato Segnalazioni.
<b>Protezione dei dati</b>	In qualsiasi momento si rispetterà la normativa applicabile (Codice Privacy e GDPR) in materia di protezione dei dati, e verranno trattati esclusivamente i dati di carattere personale necessari alle indagini interne relative alla Segnalazione, mentre eventuali ulteriori dati contenuti nella stessa verranno cancellati. I dati personali verranno conservati per il periodo previsto dal Decreto <i>Whistleblowing</i> e dalla normativa per la protezione dei dati. Per qualsiasi dubbio sul trattamento dei dati è possibile scrivere all'indirizzo e-mail <a href="mailto:privacy@hearst.it">privacy@hearst.it</a>

#### 4. CONDIZIONI DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E DELLE TERZE PARTI TUTELATE

I principi precedentemente espressi si applicheranno nel caso in cui si verifichino le condizioni che richiedano la protezione del Segnalante e di Terze Parti Tutelate. I principi del sistema diventeranno operativi nel momento in cui la Segnalazione verrà accolta e resteranno in vigore per tutta la durata delle indagini interne e successivamente per il periodo stabilito per legge.

PERSONE SUSCETTIBILI DI PROTEZIONE	
<b>Segnalante</b>	Il Segnalante in buona fede, cioè che rispetti il principio di veridicità dell'informazione, sarà protetto da ogni eventuale danno che potrebbe subire per aver presentato la Segnalazione. Verrà ugualmente protetto nel caso in cui fornisca informazioni su azioni o omissioni o faccia una rivelazione pubblica senza infrangere nessuna restrizione sulla rivelazione di informazioni. Analogamente, verranno protetti i Segnalanti anonimi che siano stati successivamente identificati.
<b>Terze Parti Tutelate</b>	Eventuali Terze Parti Tutelate con il Segnalante in buona fede saranno ugualmente protette da ogni eventuale danno che potrebbero subire a causa della Segnalazione presentata dal Segnalante. Per Terze Parti Tutelate si intendono: a) i Facilitatori. b) le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; c) i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; d) gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
ESCLUSIONI DALLA PROTEZIONE	
Si considera escluso dalla protezione prevista dal Decreto <i>Whistleblowing</i> per i Segnalanti in buona fede e Terze Parti Tutelate chiunque comunichi o riveli: a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante; b) segnalazioni di violazioni già disciplinate dagli atti nazionali o dell'Unione Europea indicati nel Decreto <i>Whistleblowing</i> ovvero nella Direttiva <i>Whistleblowing</i> ; c) segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale; d) Segnalazioni che siano state precedentemente analizzate e rigettate in conformità con la Procedura <i>Whistleblowing</i> ; e) Segnalazioni di dominio pubblico o mere voci; f) Segnalazioni di natura calunniosa e diffamatoria; g) Segnalazioni anonime.	

#### 5. MISURE DI PROTEZIONE DEI SEGNALATI

SEGNALATI	
Con questo termine si intendono i soggetti indicati nella Segnalazione come possibili trasgressori	
Diritti	Applicazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diritto alla presunzione di innocenza.</li> <li>• Diritto di difesa.</li> <li>• Protezione dell'identità personale, con garanzia della riservatezza dei fatti e dei dati del procedimento.</li> </ul>	L'applicazione delle misure è limitata dalle specificità risultanti dalle singole segnalazioni.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Rispetto dei termini previsti dal Decreto <i>Whistleblowing</i> e dalla Procedura <i>Whistleblowing</i>.</li></ul> |  |
|--|--|

## 6. SISTEMA DISCIPLINARE

Adottare un sistema disciplinare adeguato è essenziale affinché un sistema di Compliance possa considerarsi efficace. In tal senso, i membri di HEARST ITALIA, nell'esercizio delle loro funzioni, dovranno rispettare in qualsiasi momento il Codice Etico, il Modello 231 e la Policy Anticorruzione. HEARST ITALIA dispone di un sistema disciplinare, presente nella Parte Generale del Modello 231 e nella Procedura *Whistleblowing*, conforme con la legislazione vigente in materia di lavoro.


## 7. DIVULGAZIONE E FORMAZIONE

Le Segnalazioni relative al Canale Interno, compresa la presente Policy, la Procedura *Whistleblowing* e altre Segnalazioni pertinenti relative all'accesso e all'uso dei canali saranno disponibili sulla pagina iniziale del sito web aziendale di HEARST ITALIA in una sezione separata e facilmente identificabile.

## 8. APPROVAZIONE, ENTRATA IN VIGORE E AGGIORNAMENTO

La presente Policy entra in vigore, in data 15 dicembre 2023.

Il Consiglio di Amministrazione aggiornerà la Policy su proposta del Comitato Segnalazioni.



Hearst Digital SA  
L'Amministratore Delegato

